

IL DIRITTO DI FAMIGLIA

È il complesso di **norme** che disciplinano: **matrimonio, rapporti tra coniugi, filiazione, adozione, rapporti tra genitori e figli.**

(Confronta artt. 29, 30, 31, 36, 37 Cost. e 1° libro del Codice Civile).

Le **norme** del diritto di famiglia sono **imperative** (non derogabili dalle parti).

I **diritti soggettivi** derivanti sono **inalienabili, intrasmissibili e imprescrittibili.**



LA FAMIGLIA

È una **società naturale fondata sul matrimonio** ([art. 29 Cost.](#)). Nel codice civile non è presente una definizione di famiglia, ma sono presi in considerazione i vari rapporti familiari.

Classificazione

in base alla dimensione

Piccola (nucleare) – Genitori e figli

Grande (estesa o complessa) – nonni, zii, cugini

Classificazione in base

alla presenza del matrimonio

Legittima – fondata sul matrimonio

Di fatto – non fondata sul matrimonio

I RAPPORTI DI FAMIGLIA



➤ **Coniugio**

rapporto tra marito e moglie

➤ **Parentela**

vincolo giuridico tra le persone che discendono dallo stesso stipite

➤ **Affinità**

legame tra un soggetto e i parenti del coniuge.
Gli affini, tra di loro, non sono affini

I GRADI E LA LINEA DI PARENTELA

In linea retta

legame tra le persone di cui l'una discende dall'altra (es. *genitori e figli*)”


In linea collaterale

legame tra le persone che, pur avendo un ascendente comune, non discendono l'una dall'altra (es. *fratelli*)

Per calcolare il grado di parentela si contano le persone tra le quali si vuole calcolare il grado di parentela e si sottrae il capostipite

“Tot capita, tot gradus stipite dempto”

La parentela legittima si estende fino al 6° grado ([cfr. art. 77 c.c.](#))



PARENTI IN LINEA RETTA

sono le persone che discendono una dall'altra

ASCENDENTI:	DISCENDENTI:
parenti di primo grado: genitori;	parenti di primo grado: figli;
parenti di secondo grado: nonni;	parenti di secondo grado: nipoti;
parenti di terzo grado: bisnonno;	parenti di terzo grado: pronipoti;
parenti di quarto grado: trisavi	parenti di quarto grado: figli di pronipoti

PARENTI IN LINEA COLLATERALE

sono le persone che, pur avendo un avo in comune, (padre o nonno) non discendono uno dall'altro

parenti di secondo grado: fratelli e sorelle;
parenti di terzo grado: zii e nipoti (figli dei fratelli);
parenti di quarto grado: prozii, pronipoti, primi cugini;
parenti di quinto grado : figli dei prozii, secondi nipoti, secondi cugini;
parenti di sesto grado: altri cugini.

Il figlio naturale riconosciuto di regola non acquista rapporti giuridici di parentela con i parenti dei genitori.

LA FILIAZIONE



È il rapporto giuridico che lega i genitori ai figli. La legge prevede tre tipi di filiazione:

- **legittima** (esiste un rapporto di discendenza biologica tra genitore e figlio e tra i genitori è presente il vincolo del matrimonio)
- **naturale** (esiste un rapporto di discendenza biologica tra genitore e figlio ma tra i genitori manca il vincolo del matrimonio)
- **adottiva** (manca un rapporto di discendenza biologica tra genitore e figlio)

I figli legittimi - Il figlio è considerato legittimo se:

- il figlio è nato da una donna la cui identità è certa;
- se la madre è (o è stata) coniugata;
- che il figlio è stato concepito durante il matrimonio;
- se l'autore del concepimento è il marito della madre.

Si presume **concepito in costanza di matrimonio** chi sia nato dopo il 180° giorno dalla celebrazione delle nozze ed entro il 300° dalla data di scioglimento o annullamento dello stesso del matrimonio (cfr. artt. [231 - 232 c.c.](#)).

I figli naturali - Si definiscono naturali i figli di persone non sposate tra loro.

Il figlio naturale può essere:

- **riconosciuto**, se uno dei genitori (o anche entrambi) ha formalmente riconosciuto d'essere il padre o la madre;
- **non riconosciuto**, se nessuno dei genitori ha proceduto al riconoscimento.

IL MATRIMONIO COME ATTO E COME RAPPORTO



Il matrimonio inteso come atto è considerato come un **negozio giuridico**, che fa nascere tra i coniugi rapporti di natura essenzialmente personale.

Dal **negozio di matrimonio**



rapporto di matrimonio

Il rapporto di matrimonio è un **rapporto giuridico** di natura essenzialmente personale, che attribuisce ai coniugi diritti e doveri reciproci come la fedeltà, la coabitazione, la collaborazione, l'assistenza reciproca ecc.

IL MATRIMONIO

(come atto)

è un **negozio giuridico bilaterale non patrimoniale** (non è un contratto). Esso fa nascere rapporti di natura essenzialmente personale, quali i diritti e doveri tra i coniugi di fedeltà, la coabitazione, la collaborazione, l'assistenza reciproca ecc. (*matrimonio come rapporto giuridico*).

I TRE DIVERSI TIPI DI MATRIMONIALI VIGENTI IN ITALIA

Matrimonio Civile



Matrimonio Cattolico Civile (concordatario)



Matrimonio celebrato da un ministro di culto non cattolico



Il Matrimonio Civile



- È **interamente regolato dalla legge italiana** (sia come atto che come rapporto)
- È **celebrato dall'ufficiale di Stato civile** in presenza di 2 testimoni (artt. 106, 107 cc)
- È **preceduto dalle pubblicazioni** ([art. 93 c.c.](#))

PER ESSERE VALIDO DEVE RISPONDERE A 3 TIPI DI CONDIZIONI

1 - CONDIZIONI PER L'ESISTENZA (la mancanza determina la nullità del matrimonio):

- diversità di sesso tra gli sposi
- consenso degli sposi (non viziato da: *errore, violenza morale e simulazione*)
- celebrazione dinanzi all'ufficiale di stato civile

2 - CONDIZIONI PER LA VALIDITÀ (la mancanza determina l'annullamento del matrimonio):

- **Requisiti** (devono essere presenti affinché il matrimonio sia valido):
 - età (18 anni o 16 con autorizzazione del tribunale)
 - capacità mentale
- **Impedimenti dirimenti** (non devono esserci affinché il matrimonio sia valido)
 - presenza di un precedente vincolo matrimoniale
 - presenza di vincoli di parentela, affinità, adozione, affiliazione



3 - CONDIZIONI PER LA REGOLARITÀ detti anche **impedimenti impediendi** (la mancanza non inficia il matrimonio, ma determina sanzioni a carico degli sposi e dell'ufficiale celebrante):

- osservanza del lutto vedovile
- osservanza delle formalità preliminari
- competenza dell'ufficiale di stato civile

Matrimonio Concordatario (cattolico-civile)

Concordato stipulato con la Santa Sede nel 1929
modificato con gli Accordi di Villa Madama del 1984

[cfr. art. 7 Cost.](#)

È un matrimonio celebrato secondo il rito della religione cattolica da un parroco che svolge anche funzioni di ufficiale dello stato civile, svolgendo compiti anche per conto dello Stato italiano.

Tale tipo di matrimonio:

- **Produce effetti civili**
- **È preceduto dalle pubblicazioni**
- **È regolato dal diritto canonico come atto e dal diritto civile (italiano) come rapporto**

- il ministro di culto cattolico deve dare lettura ai nubendi degli articoli del codice civile relativi ai diritti ed obblighi dei coniugi ([artt. 143, 144 e 147 c.c.](#))
- devono essere redatti due originali dell'atto di matrimonio,
- l'atto di matrimonio deve essere trascritto nei registri dello stato civile.



Matrimonio celebrato da un ministro di culto non cattolico

cfr. art. 8 Cost.

È interamente regolato dalla legge italiana (sia come atto che come rapporto).

Differisce dal matrimonio civile solo per la forma della celebrazione.

I nubendi devono inoltrare all'ufficiale di stato civile competente la richiesta di delegare le sue funzioni al ministro del culto de quo



IL RAPPORTO GIURIDICO DI MATRIMONIO

RAPPORTI PERSONALI TRA I CONIUGI



- **pari dignità sociale tra uomo e donna** ([cfr. art. 3 Cost.](#)) e, quindi, **uguaglianza morale e giuridica dei coniugi** (art. 29 Cost.)
- **stessi diritti e doveri** ([artt. 143, 144, 145 c.c.](#))
 - **obbligo di fedeltà**, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia, coabitazione
 - **la moglie aggiunge il cognome del marito al proprio** (una volta lo sostituiva); lo conserva anche da vedova
 - **il coniuge** di un italiano/a **acquista la cittadinanza italiana** se risiede in Italia da almeno 6 mesi oppure dopo 3 anni dalla celebrazione (la donna non perde la cittadinanza italiana se non lo vuole)
 - **le decisioni sull'indirizzo della vita familiare** vanno prese **dai due coniugi di comune accordo**; altrimenti uno di essi chiede l'intervento del **Giudice** che, sentiti i due coniugi, fa un **tentativo di conciliazione**; se non riesce, il Giudice stesso prende una decisione non impugnabile, in funzione delle esigenze di unità della famiglia. (cd. *intervento decisorio*)



RAPPORTI DI CARATTERE PATRIMONIALE TRA I CONIUGI

Tra i coniugi oltre alle situazioni giuridiche (diritti e obblighi) di natura personale fanno capo anche diritti ed obblighi di tipo patrimoniale.

Entrambi i coniugi, infatti, hanno l'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in base alle proprie capacità ([cfr. art 143 c.c. 3° comma](#)).

I 4 DIVERSI REGIMI PATRIMONIALI

- **Comunione legale**
- **Fondo patrimoniale:**
- **Comunione convenzionale**
- **Separazione dei beni**

LA COMUNIONE LEGALE

(regime indicato in mancanza di scelte diverse dei coniugi)

Comprende: tutti i beni acquistati anche da uno solo dei coniugi durante il matrimonio;

- le aziende acquistate dopo il matrimonio e gestite da entrambi (amministrazione a entrambi, *disgiuntamente* per l'ordinaria amministrazione, *congiuntamente* per l'ordinaria amministrazione)

- frutti dei beni in proprietà personale, percepiti e non consumati durante il matrimonio;

- proventi di attività separate percepiti e non consumati durante il matrimonio

Non comprende: beni di cui un coniuge era già proprietario prima del Matrimonio

- beni ricevuti in donazione o per successione

- beni di uso strettamente personale

- beni che servono per l'esercizio della professione



FONDO PATRIMONIALE

È un **complesso di beni che i coniugi** (o una terza persona, per testamento) **destinano ai bisogni della famiglia**, per tutta la durata del matrimonio o fin a quando i figli diverranno maggiorenni.

La proprietà spetta a entrambi i coniugi, salvo decisioni contrarie; l'amministrazione è regolata come nella comunione legale



COMUNIONE CONVENZIONALE

È un regime simile a quello della comunione legale, ma con alcune modifiche decise dai coniugi (non riguarda beni strettamente personali e non può derogare da alcune norme sulla comunione legale)



SEPARAZIONE DEI BENI

Ciascun coniuge è proprietario dei beni che acquista in proprio anche durante il rapporto di matrimonio e li amministra, fatti salvi gli obblighi reciproci fra coniugi.

I beni di cui non viene dimostrata la proprietà di uno dei due restano in comunione.

La legge considera con maggior favore il regime di comunione dei coniugi)

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

allenta, ma non scioglie il vincolo matrimoniale

SEPARAZIONE DI FATTO

cessazione di fatto della convivenza: **non determina conseguenze giuridiche sul vincolo matrimoniale**,
salve le sanzioni per ingiustificato allontanamento di un coniuge dalla residenza familiare

([art. 146 c.c.](#) - [art 570 c.p.](#))

SEPARAZIONE LEGALE ([cfr. art. 150 c.c.](#))

CONSENSUALE

derivante dall'**accordo** fra i due coniugi sulle condizioni di separazione. Per avere effetti giuridici deve ottenere l'**omologazione** del Tribunale

GIUDIZIALE

Chiesta da uno dei due coniugi al Giudice. È pronunciata quando vi siano stati fatti che rendono **pregiudizievole la convivenza per l'educazione della prole**



LA SEPARAZIONE DI FATTO

Consiste nella cessazione di fatto della convivenza.

Essa **non determina alcun effetto giuridico**, fatte salve le **sanzioni per *ingiustificato allontanamento di un coniuge*** dalla residenza familiare (cfr. art. [146 c.c.](#) - [art 570 c.p.](#))



Art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare).

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

- 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
- 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa;.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.





EFFETTI DELLA SEPARAZIONE LEGALE

La separazione non scioglie, ma allenta il vincolo matrimoniale

- **sospensione** dei rapporti personali tra i coniugi
- **scioglimento dell'eventuale comunione** legale sui beni
- **obbligo** per un coniuge di versare l'*assegno di mantenimento* all'altro; se l'altro è dichiarato responsabile della separazione ha diritto soltanto ad un *assegno alimentare*, per la pura e semplice sopravvivenza
- **affidamento dei figli minori** generalmente ad entrambi i genitori (salvo che, nell'interesse dei figli minori il giudice escluda l'affidamento ad uno dei due genitori).

La separazione ha fine nel momento in cui i coniugi tornano a vivere insieme (cd. "riconciliazione")




SCIoglimento DEL MATRIMONIO

**Il vincolo di matrimonio
si scioglie solo per:**



**morte di uno dei
coniugi**



divorzio

IL DIVORZIO

Legge 1/12/1970 n. 898

DISCIPLINA DEI CASI DI SCIoglimento DEL MATRIMONIO

CAUSE

Deve essere dichiarato con sentenza **per una delle seguenti cause:**

- **condanna definitiva** dell'altro coniuge a oltre **15 anni** di carcere o all'ergastolo per determinati reati
- **separazione legale** da almeno **3 anni** da quando i coniugi sono comparsi in Tribunale
- **annullamento, divorzio o nuovo matrimonio** ottenuto all'estero dall'altro coniuge
- **mancata consumazione del matrimonio**
- **rettificazione di sesso, con sentenza definitiva** (Legge 14/4/1982 n.164 modificata con il DPR 3/11/2000 n. 396)

EFFETTI DEL DIVORZIO



1. **riacquisto della libertà di stato per gli ex coniugi**
2. **scioglimento della comunione dei beni**, se prevista come regime patrimoniale tra i coniugi
3. **obbligo** eventuale per uno dei due di corrispondere all'altro un **assegno periodico**, se questi non ha i mezzi di sostentamento (il diritto si perde risposandosi o per morte. Se muore il coniuge obbligato a darlo il giudice può attribuire all'altro, se è in stato di bisogno, un assegno periodico “a carico dell'eredità” lasciata dal coniuge defunto. L'assegno va rivalutato secondo criteri stabiliti dalla sentenza)
4. **provvedimenti nell'interesse dei figli minori**: affidamento a uno dei coniugi, esercizio dei diritti e doveri da parte dell'altro
 - il coniuge affidatario esercita la potestà e preferibilmente abita nella casa familiare. Dal 1987 è possibile l'**affidamento congiunto** ai due coniugi oppure l'affidamento alternato
 - ciascuno dei due coniugi, per giustificati motivi, può chiedere la modificazione delle disposizioni patrimoniali o relative ai figli contenute nella sentenza.
5. **la moglie divorziata perde il cognome dell'ex marito**, ma il giudice può autorizzarla a mantenerlo per un “interesse meritevole di tutela” sia della moglie che dei figli. (cfr. [art. 5 Legge 1/12/1970 n. 898](#))

OBBLIGO DEGLI ALIMENTI



I soggetti hanno (entro i limiti strettamente necessari per la vita dell'*alimentando*).
l'obbligo giuridico di prestare gli alimenti a favore dei familiari che si trovino in stato di bisogno

Presupposti per la nascita di tale obbligazione sono:

- lo ***stato di bisogno dell'alimentando*** ([art. 438 c.c.](#)) che *non deve essere in grado di provvedere da solo al proprio mantenimento;*
- ***sufficiente disponibilita di mezzi economici da parte dell'obbligato.***

I soggetti obbligati sono, nell'ordine:

- **il coniuge**
- **il figli (legittimi e naturali e, in loro mancanza, i discendenti),**
- **il genitori (legittimi e naturali e, in loro mancanza, gli ascendenti),**
- **il generi e le nuore,**
- **il suoceri e le suocere,**
- **il fratelli e le sorelle.**

L'obbligo alimentare puo essere adempiuto versando periodicamente una somma di denaro, oppure mantenendo direttamente in casa propria l'alimentando ([art.443 c.c.](#)).

Si tratta di un diritto di natura personale che, come tale, non puo essere ceduto a terzi ([art. 447 c.c.](#)) *e si estingue con la morte dell'obbligato* ([art. 448 c.c.](#)), *o dell'alimentando.*